

STATUTO

1) E' costituita, ai sensi dell'articolo 14 e seguenti del Codice Civile, una associazione denominata "Società del Registro Italiano dei Pazienti con Disfunzione Lacrimale".

Sede Durata - Oggetto

2) L'associazione ha sede in Genova, Largo Rosanna Benzi n. 10, presso la Clinica Oculistica dell'Università, Pad. 9.

Il domicilio degli associati è ad ogni effetto presso la sede dell'associazione.

3) La durata dell'associazione è stabilita dalla data dell'atto costitutivo fino al 31 dicembre 2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta) e potrà essere prorogata per deliberazione dell'assemblea.

4) L'associazione è apolitica, aconfessionale, senza scopo di lucro, ed ha per oggetto:

a) la facilitazione dello scambio di idee fra gli oculisti italiani in materia di studio della superficie dell'occhio;

b) la promozione e la contribuzione al progresso delle scienze oftalmologiche, favorendo ogni iniziativa che miri all'incremento ed alla diffusione dello studio dei disordini della superficie oculare, con l'istituzione del Registro Italiano dei Pazienti con Disfunzione Lacrimale, oltre che con la realizzazione di un portale dedicato, congressi e pubblicazioni scientifiche;

c) la promozione di trials e ricerche scientifiche;



	d) l'organizzazione e la promozione dei rilevamenti sull'andamento epidemiologico dei disordini della superficie oculare;		
	e) l'organizzazione e la promozione di iniziative editoriali connesse agli scopi sociali;		
	f) l'elaborazione delle linee guida con Enti o Agenzie di controllo sanitario europee, italiane e regionali, e le Associazioni federative e di coordinamento con altre società scientifiche;		
	g) il sostegno e la promozione della ricerca scientifica, farmacologica e tecnologica nel settore.		
	Associati		
	5) Possono fare parte dell'associazione coloro che dedichino abitualmente la loro attività, in oftalmologia, allo studio della superficie oculare, o che comunque diano il loro contributo allo sviluppo dell'associazione.		
	6) Gli associati si distinguono in associati fondatori, associati ordinari, associati onorari stranieri.		
	A) Sono associati fondatori coloro che per particolari benemeritenze nel campo dello studio e delle ricerche scientifiche sulla Superficie Oculare, vengono chiamati a far parte dell'associazione. Essi si impegnano a versare una quota annua superiore a quella degli associati ordinari.		
	B) Sono associati ordinari tutti coloro che accettano gli scopi dell'associazione attivamente operando nel campo dei disordini della superficie oculare. Essi si impegnano a ver-		

sare una quota annua periodicamente determinata dal Consiglio

Direttivo.

C) Sono associati onorari stranieri quegli oculisti stranieri di chiara fama invitati a partecipare alle riunioni dell'associazione, o che porteranno in esse particolari contributi scientifici.

7) Per assumere la qualità di associato è necessario presentare al Consiglio Direttivo una domanda corredata da curriculum vitae, da cui si evinca un'attività medica in campo oftalmologico, accompagnata dal deposito della eventuale quota di iscrizione che verrà rimborsata in caso di mancato accoglimento della domanda da parte del consiglio Direttivo.

L'impegno dell'iscrizione è annuale e si intenderà successivamente rinnovato di anno in anno ove non venga data comunicazione contraria almeno tre mesi prima della scadenza del termine.

Patrimonio

8) Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

a) quote di versamento effettuate dagli associati per iscrizioni e rinnovazioni determinate annualmente dal Consiglio Direttivo;

b) sovvenzioni e contributi di Enti Pubblici e Privati;

c) lasciti, elargizioni, donazioni;

d) fondo di riserva ordinaria ed eventuali eccedenze devolute ad aumento del patrimonio.

Organi dell'Associazione

9) Gli organi dell'associazione sono:

a) l'Assemblea;

b) il Presidente del Consiglio Direttivo;

c) il Consiglio Direttivo;

d) il Collegio dei Revisori dei Conti con funzioni anche di probiviri.

Assemblea

10) Le assemblee saranno ordinarie e straordinarie. Ad esse potranno partecipare solo gli associati al corrente col pagamento dei contributi. E' ammessa la partecipazione degli associati anche in video/audio conferenza.

11) Le assemblee saranno convocate ovunque dal Consiglio Direttivo almeno quindici giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza, mediante comunicazione scritta per via informatica, in cui verrà riportato l'Ordine del Giorno con le materie da trattare e ciò anche per la eventuale seconda convocazione.

12) L'assemblea ordinaria dovrà essere convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, per l'approvazione del bilancio e la nomina alle cariche associative.

L'assemblea in via straordinaria sarà invece convocata ogni qualvolta sarà necessario o quando ne facciano richiesta il quaranta per cento degli associati aventi diritto di voto.

13) Le assemblee ordinarie deliberano in prima adunanza con la presenza almeno della metà degli associati e con il voto favorevole di tanti associati che in proprio o per delega rappresentino la maggioranza dei votanti.

In seconda convocazione deliberano qualunque sia il numero degli intervenuti ed a maggioranza dei votanti.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

14) Le deliberazioni delle assemblee prese in conformità del presente statuto, della legge e dei regolamenti vincolano tutti gli associati anche se non intervenuti, astenuti o dissenzienti.

15) Gli associati aventi diritto ad intervenire alle assemblee potranno farsi rappresentare da altro associato con delega scritta; ciascun associato non potrà rappresentare più di due altri associati.

16) Le nomine alle cariche associative, se non avvengono per acclamazione, si effettuano a votazione segreta.

17) Ogni associato ha diritto ad un voto.

18) Le assemblee saranno presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o da persona eletta in assemblea.



Il Presidente nominerà un segretario, non necessario ove intervenga un notaio. I verbali relativi saranno firmati dal Presidente e dal Segretario.

19) Il Presidente dovrà constatare la validità delle deliberazioni e delle assemblee.

Presidente

20) Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo e ad esso spettano, oltre la firma sociale e la rappresentanza legale di fronte ai terzi ed in giudizio, tutti i poteri di ordinaria amministrazione.

Consiglio Direttivo

21) L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da almeno tre membri.

Del Consiglio Direttivo fa parte, in sovrannumero, un eventuale Presidente Onorario nominato dal Consiglio Direttivo scelto fra gli Associati e che abbia eccezionali meriti in confronto dell'Associazione stessa. Il Presidente Onorario partecipa attivamente alle Riunioni del Consiglio direttivo senza diritto di voto.

Al Consiglio Direttivo sono conferiti tutti i poteri anche di straordinaria amministrazione.

22) Il Consiglio sarà convocato dal Presidente, con lettera raccomandata spedita ai membri almeno cinque giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza, tutte le volte che si renderà opportuno e quando ne facciano richiesta almeno tre

Consiglieri o il Collegio dei Revisori dei Conti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

I membri del Consiglio durano in carica tre esercizi annuali e sono rieleggibili.

23) Il Consiglio potrà nominare, anche tra estranei, un segretario e un segretario economo ai fini di coadiuvare il Presidente nei compiti affidati.

Collegio dei Revisori dei Conti

24) Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti eletti anche fra i non associati, per la prima volta nell'atto costitutivo ed in seguito dall'assemblea.

Essi durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

25) Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il controllo amministrativo dell'associazione ed ha pure il compito di effettuare periodici controlli di cassa e contabili ogni anno, nonché di verificare il saldo di cassa e bancario redigendone i relativi verbali.

Ai revisori competono anche le funzioni di probiviri per la risoluzione delle eventuali controversie insorgibili tra gli associati e l'associazione.

Gli associati si impegnano a rimettere le controversie che si instaureranno con l'associazione e/o tra gli associati alle decisioni del collegio dei revisori.

	Bilancio		
	26) Gli esercizi si chiuderanno al trentun dicembre di ogni anno.		
	Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, il bilancio col conto profitti e perdite sarà presentato all'approvazione dell' assemblea, corredato dalla relazione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti.		
	Scioglimento e liquidazione		
	27) Sciogliendosi l'associazione e per qualsiasi causa ed in qualunque tempo, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri e le retribuzioni.		
	Gli eventuali utili risultanti saranno devoluti a giudizio dell'associazione ad enti o associazioni della stessa categoria che perseguano scopi analoghi.		
	Competenza giudiziaria		
	28) Per tutte le controversie non composte dal Collegio dei Probiviri è competente il foro della sede dell'associazione.		
	Disposizioni generali		
	29) Per tutto quanto qui non espressamente contemplato si rinvia alle disposizioni di legge.		
	Regolamento		
	30) Oltre che dalle norme contenute nel presente statuto l'associazione sarà disciplinata nel suo funzionamento da un regolamento interno, da emanarsi dal Consiglio Direttivo e		

diretto a perfezionare l'organizzazione ed a meglio realizzare gli scopi dell'associazione.

Firmato: Pasquale Aragona

Stefano Bonini

Daniele Enotarpi

Maurizio Rolando

Carlo Brugnoli.

Copia conforme all'originale.

Si rilascia per uso *Consiglio*

Roma, *23 MARZO 2009*

